

**Bruxelles, 19 ottobre 2026
(OR. en)**

**14653/26
ADD 1**

**AGRI 764
AGRIFIN 184
AGRIORG 132
DELECT 161**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 8501 final - Annex
----------------	----------------------------

Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8501 final - Annex.

All.: C(2026) 8501 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2026
C(2026) 8501 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo

ALLEGATO

Gli allegati da I a IV e VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 sono così modificati:

(1) L'allegato I è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1, LETTERE c) ED e), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AL CRITERIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO";

(b) nella parte A, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro.";

(c) è inserita la parte A1 seguente:

"A1. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il viticoltore si impegna a non utilizzare le varietà di uve da vino e/o i metodi di coltivazione elencati dallo Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o a rispettare le rese massime stabilite dagli Stati membri al fine di evitare rese eccessive nei nuovi vigneti da impiantare nella regione interessata. Il richiedente si impegna a non effettuare la conversione alle varietà di uve da vino elencate dallo Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 e/o a utilizzare determinati metodi di produzione per un periodo di tempo limitato che deve essere fissato dallo Stato membro.";

(d) nella parte B, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro.";

(2) l'allegato II è così modificato:

(a) la parte B è così modificata:

i) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"il richiedente si impegna, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* per le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola.

* Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).";

ii) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi della

sezione 2 del regolamento (UE) 2021/2115, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni:";

iii) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) se il programma strategico della PAC di uno Stato membro comprende un tipo di interventi "agro-climatico-ambientale" di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di intervento per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani strategici della PAC.";

iv) al punto 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni.";

v) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) il richiedente si impegna a mantenere, per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni, le superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una delle varietà figuranti nell'elenco nazionale delle varietà di viti ammissibili per la preservazione delle risorse genetiche redatto a tal fine dallo Stato membro.";

(b) nella parte D, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo.";

(c) nella parte I, sezione II, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica.";

(3) l'allegato III è così modificato:

(a) la sezione 1.1 è sostituita dalla seguente:

"1.1. Identificazione e ubicazione

1) Identificazione del viticoltore (compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 e con i registri o le informazioni che detengono gli Stati membri).

2) Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate che si considerano contenenti non soltanto superfici vitate abbandonate (identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116).";

(b) la sezione 1.2 è così modificata:

i) al punto 3 è aggiunta la lettera seguente:

"f) le superfici vitate che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115 in virtù del loro importante ruolo ambientale, di tutela del paesaggio o socioeconomico.";

ii) è aggiunto il punto seguente:

"8) Superficie vitata estirpata a norma dell'articolo 216, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115, e campagna di commercializzazione in cui ha avuto luogo l'estirpazione.";

(4) all'allegato IV, punto 1.2, è aggiunto il punto seguente:

"4) Superficie o superfici vitate considerate abbandonate, superfici vitate abbandonate soggette all'obbligo di estirpazione o superfici vitate abbandonate già estirpate.";

(5) nell'allegato VII, la parte IV è così modificata:

(a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

"A. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):

— Australia

— Canada

— Cile

— Giappone

— Nuova Zelanda.";

(b) la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

— Australia

— Canada

— Cile

— Giappone

Stati Uniti d'America.".